

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Matrimonio telefonico o telematico: sì alla trascrizione

Se ci si sposa all'estero per via telefonica o telematica, il matrimonio – valido per il paese estero – è valido anche per l'Italia, non contrastando con l'ordine pubblico; il relativo atto di matrimonio può essere trascritto in Italia.

Tribunale di Bologna, sezione prima, decreto del 13.1.2014

...omissis...

Il presente procedimento trae origine dal Provv. del 15 aprile 2013 con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto ha rifiutato la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato in Pakistan tra la ricorrente e xxxxxx in data 18.9.2012, e registrato in data 04.10.2012 dall'autorità pakistana.

A fronte della richiesta di trascrizione, avanzata dalla sola xxxxxx il Comune ha adottato il predetto provvedimento sulla base del rilievo per il quale "le modalità di celebrazione del matrimonio (in via telefonica o telematica) risulta essere contraria all'ordine pubblico in quanto il principio fondamentale

dell'ordinamento italiano richiede la contestuale presenza dei nubendi innanzi a colui che officia il matrimonio anche al fine di assicurare la libertà dei nubendi nell'esprimere la volontà di sposarsi. Tale principio può essere derogato solo in casi del tutto eccezionali disposti dall'art. 111 del c.c."

Avverso il rifiuto, la ricorrente ha interposto l'odierno ricorso, deducendo che:

- il matrimonio è stato celebrato secondo le modalità e nelle forme previste dallo Stato del Pakistan: in particolare, la F. avrebbe dapprima manifestato il proprio consenso libero ed incondizionato a contrarre matrimonio attraverso una dichiarazione scritta (affidavit of free will del 09.8.2012), autenticata da Notaio alla presenza di testimoni ed inviata all'Autorità pakistana (nikah registrar); avrebbe poi sottoscritto l'atto di matrimonio (nikah nama), sempre alla presenza di testimoni, ed avrebbe successivamente inviato l'atto al marito in Pakistan per la controfirma, alla presenza di testimoni; infine, in data 18.9.2012 i nubendi avrebbero riconfermato oralmente per via telematica, con videochiamata internet la loro volontà di unirsi in matrimonio, in presenza dei rispettivi testimoni, e dinnanzi all'Autorità giurisdizionale pakistana; da ultimo, l'atto così formato sarebbe quindi stato registrato presso la competente Autorità locale (governo della provincia del sindh) in data 04.10.2012;

- il matrimonio così celebrato è valido per la legge pakistana, e dunque è da considerarsi tale anche per il nostro ordinamento, in virtù del richiamo operato dall'art. 28 L. n. 218 del 1995 (di riforma del diritto internazionale privato), norma che rinvia, quanto alla validità formale del matrimonio, alla legge del luogo di celebrazione o alla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi;

- il provvedimento di rifiuto della trascrizione, adottato dal Comune di San Giovanni in Persiceto è illegittimo, in quanto non vi sarebbe alcuna violazione dell'ordine pubblico internazionale, posto che la contestuale presenza dei nubendi innanzi a colui che officia il rito matrimoniale non costituisce, di per sé sola, principio irrinunciabile dell'ordinamento italiano; la stessa legge italiana (art. 111 c.c.), infatti, prevede eccezioni alla predetta regola;

- ciò che, al contrario, costituisce principio costituzionale e di ordine pubblico è la libera, genuina e consapevole espressione del consenso alla formazione del vincolo matrimoniale, pienamente ricorrente nel caso in esame;

La ricorrente ha corredato il proprio atto introduttivo, tra l'altro, di un parere pro veritate del Prof. Avvxxxxx (esperto di diritto musulmano e dei Paesi islamici) e di alcuni precedenti giurisprudenziali, anche di legittimità: la predetta documentazione è volta ad asseverare la validità della procedura seguita per il matrimonio pakistano inter absentes.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente costituitosi in data 11.6.2013, ha contrastato il ricorso, assumendo che la trascrizione di un matrimonio celebrato inter absentes tramite videochiamata integrerebbe un'ipotesi di violazione dell'ordine pubblico internazionale, in considerazione della mancata contestuale presenza dei nubendi innanzi all'officiante. La documentazione predisposta per la trascrizione del matrimonio pakistano, inoltre, sarebbe incongruente e fallace, e non idonea a dimostrare la volontà della sposa di unirsi nel vincolo coniugale.

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, ritualmente costituitosi in data 30.7.2013, ha rilevato, nell'ordine: i) la non trascrivibilità dell'atto di matrimonio, per violazione dell'ordine pubblico internazionale, in relazione, da un lato, alla mancanza e/o all'incertezza della libera volontà matrimoniale, dall'altro lato, alla disuguaglianza pattuita tra gli sposi quanto alla possibilità di

scioglimento del matrimonio; ii) la non trascrivibilità dell'atto di matrimonio per contrarietà e/o non conformità alla lex loci pakistana, richiamata dall'art. 28 L. n. 218 del 1995.

Le parti hanno quindi concluso come in epigrafe all'udienza 19.9.2013, e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.

1. Sulla validità, per il diritto pakistano, del matrimonio contratto dalla ricorrente.

Dal punto di vista logico, a fronte delle difese del Comune resistente, occorre innanzitutto scrutinare la validità nel nostro ordinamento, ex art. 28 L. n. 218 del 1995, del matrimonio celebrato in Pakistan, inter absentes, tra la ricorrente ed il signor xxxxxx

A tal fine, deve essere indagata la lex loci cui la norma italiana fa rinvio, ossia la legge del luogo di celebrazione delle nozze (Pakistan), ed i requisiti previsti da tale normativa quanto alla forma del matrimonio.

Deve premettersi, dal punto di vista sistematico, che il Giudice italiano, quando è chiamato ad applicare norme di diritto straniero, deve conoscerle direttamente o procurarsene la conoscenza, eventualmente collaborando a tale scopo con le parti in causa. L'art. 14 della Legge di riforma del diritto internazionale privato, infatti, postula un potere officioso del Giudice rispetto all'accertamento della normativa straniera, vigente e vivente, in applicazione del principio secondo il quale jura novit Curia.

Nel caso di specie, il punto nodale della questione concerne la validità o meno, per la legge pakistana, del matrimonio celebrato inter absentes e per via telematica tra un uomo ed una donna.

Sul punto, il ricorrente ha prodotto, come detto, una approfondita relazione di parte, volta a dimostrare la validità del matrimonio così concluso (doc. 5). La relazione, dopo un sintetico ma raffinato excursus sul quadro normativo di riferimento, e sulla compresenza, nel diritto pakistano, di modelli giuridici di common law postcoloniali e di modelli tradizionali, prende in considerazione il Muslim Family Law Ordinance xxxx provvedimento statutale adottato nel 1961, recante disposizioni in materia di matrimonio e diritto di famiglia.

Tale atto, pure richiamato dalla Difesa del Comune resistente (e prodotto sub doc. 4 allegato alla memoria di costituzione in lingua inglese), nulla dispone circa i requisiti di validità formale dell'accordo di matrimonio, limitandosi a dettare norme, tra le altre cose, sulla registrazione dell'atto.

Secondo il ricorrente, pertanto, occorrerebbe rifarsi alla tradizione dottrinale hanafita, la quale ben permetterebbe la conclusione di un matrimonio "a distanza", ferma restando la necessità di un incontro tra offerta ed accettazione del matrimonio, in un'unica seduta, ed alla presenza di due testimoni per parte.

Anche la Difesa del Ministero dell'Interno ha esplicitamente confermato - descrivendone altresì le ragioni storiche e sociologiche - la circostanza per cui la normativa pakistana prevede la possibilità che i nubendi possano esprimere la loro volontà "tramite telefono ed eventualmente con video comunicazione" (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).

La difesa del Comune contesta questo assunto richiamandosi alla nota del consolato d'Italia a Karachi 17/1/13 in cui il console Italiano evidenzia alcuni rilievi critici sul matrimonio contratto in xxxxx ma quanto alla legge Pakistana riferisce: "Non emerge dall'intero quadro normativo pakistano una singola menzione del matrimonio telefonico o telematico, la sua legalità (o illegalità), i

requisiti formali o quant'altro. Complice anche un sistema legale basato sul diritto comune di matrice anglosassone, piuttosto che sul diritto codificato, non si rende in effetti necessaria una norma di diritto positivo che lo preveda e lo disciplini per renderlo, de facto, possibile. Nell'ambito della Shariah, la legge islamica, è sufficiente che il sacerdote celebrante ritenga soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dal Corano per poter contrarre matrimonio, tra i quali non rientra evidentemente l'obbligo della presenza fisica di entrambi i nubendi nel luogo della celebrazione. Una volta celebrato il matrimonio secondo la legge islamica, questo viene recepito immediatamente dal sistema civile pakistano per effetto della Muslim Family Law Ordinance del 1961."

L'allegazione del Comune resistente, secondo cui non sarebbe legittimo il matrimonio fra assenti secondo la legge pakistana, è quindi smentita dall'allegata nota consolare italiana.

Secondo il parere pro veritate depositato dal ricorrente deve essere garantita l'unicità spazio-temporale della seduta matrimoniale che, in particolare, non dovrebbe essere "considerata alla stregua di un luogo fisicamente apprezzabile", rimanendo salva la possibilità, ad esempio, della nomina di un procuratore xxxxxxxxxxxx

Orbene, esaminando l'atto di matrimonio, prodotto sub doc. 2 da parte ricorrente, è dato evincere che la sposa ha prestato il proprio consenso al matrimonio per via telematica (cfr. riquadro 7), ed alla presenza dei propri testimoni xxxxxxxxxxxx Lo sposo era presente alla celebrazione, officiata da tale xxxxx), ed erano pure presenti i suoi testimoni.

Ritiene il Collegio che le modalità di celebrazione del matrimonio "a distanza" per via telematica abbiano sufficientemente garantito la contestualità dello scambio di proposta ed accettazione nuziale richiesta dal diritto tradizionale pakistano, come d'altronde implicitamente attestato dall'officiante, che ha formato l'atto di matrimonio.

Né vi sono convincenti elementi in contrario per escludere la validità, in tale ordinamento, di una siffatta procedura: l'assenza di un procuratore della sposa xxxxx eccepita dalla Difesa del Comune, è stata evidentemente, e a ben vedere coerentemente, superata dalla "partecipazione telematica" della sposa in persona. Non è un caso, infatti, che l'attestazione di partecipazione della sposa attraverso internet sia stata apposta esattamente nel riquadro 7), destinato all'indicazione delle generalità del xxxxxxx al precipuo scopo di indicarne la non necessità.

La ritenuta conformità all'ordinamento pakistano del matrimonio inter absentes, è stata infine riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione (Sent. 20559/2006) e dal Tribunale di Milano (Sent. 02.2.2007, prodotta dal ricorrente), decisioni che entrambe hanno accertato il diritto al ricongiungimento familiare ex art. 30 D.Lgs. n. 286 del 1998 a coniugi pakistani che avevano celebrato il matrimonio in via telefonica, riconoscendo quindi la legittimità del matrimonio in tale forma.

Ciò detto quanto alla validità della procedura, non colgono nel segno neppure le deduzioni del Comune secondo cui il matrimonio così contratto non avrebbe potuto essere registrato, e dunque sarebbe stato comunque improduttivo di effetti civili, per via della professione cristiana della xxxxx l'art. 1 par. 2) del xxxxx infatti, a ben vedere, non reca alcuna norma di esclusione, limitandosi ad estendere il proprio campo di applicazione a "tutti i cittadini musulmani del Pakistan", tra i quali, ovviamente, il coniuge della ricorrente.

In ogni caso, ed è questo il vero dato dirimente, il matrimonio concluso nelle forme sopra descritte, è stato dapprima cristallizzato nell'atto del 18.9.2012 (nikah nama), e successivamente registrato presso l'Autorità competente (nikah registrar) in data 04.10.2012, ad ulteriore riprova, quantomeno presuntiva, della perfetta validità dell'intera procedura secondo l'ordinamento pakistano: a fronte di tali attestazioni e certificazioni, del tutto rispondenti, per quanto consta, alla normativa del Pakistan, risulterebbe quantomeno ultroneo un sindacato di legittimità del Giudice italiano.

In conclusione, il matrimonio celebrato in Pakistan in data 18.9.2012 tra la ricorrente ed il signor xxxxx è da considerarsi validamente concluso per l'ordinamento pakistano, e dunque ai fini di cui all'art. 28 L. n. 218 del 1995.

2. Sulla contrarietà della trascrizione all'ordine pubblico internazionale.

Ciò detto, occorre a questo punto valutare se la trascrizione del matrimonio così concluso costituisca o meno violazione dell'ordine pubblico, e sia dunque da ritenersi vietata ex artt. 16 e 65 L. n. 218 del 1995 e 18 D.P.R. n. 396 del 2000.

L'indagine non può che prendere le mosse dalla nozione di "ordine pubblico internazionale", come ricostruita dal diritto vivente, dottrinale e giurisprudenziale.

Tale concetto, caratterizzato, come è ovvio, da relatività ed indeterminatezza, è stato lucidamente individuato in quel "complesso di principi, ivi compresi quelli desumibili dalla Carta costituzionale, che formano il cardine della struttura economico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico ... nonché in quelle regole inderogabili e fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici nazionali" (Cass. Sez. I, sent. 13928/1999).

L'ordine pubblico internazionale è stato spesso richiamato in materia di diritto di famiglia e matrimoniale, vero campo di elezione di un concetto che attiene intimamente ai rapporti tra Stati appartenenti a culture talora profondamente diverse.

Sono, a mero titolo di esempio, state ritenute contrarie all'ordine pubblico alcune previsioni normative straniere in tema di ripudio unilaterale della moglie (Cass. Sez. I, n. 44/1976) ed in tema di poligamia (in obiter Cass. Sez. I, n. 1799/99; la Suprema Corte, come è noto, non è invece entrata - a valle - nel merito della rispondenza all'ordine pubblico di un matrimonio omosessuale contratto all'estero, ritenendolo - a monte - non suscettibile di riconoscimento nell'ordinamento interno, cfr. Cass. Sez. I, n. 4184/2012).

Nel caso in esame, la trascrizione del matrimonio celebrato dalla ricorrente è tacciata di contrarietà all'ordine pubblico internazionale, dai resistenti, sotto un duplice profilo: da un lato, per le modalità stesse della celebrazione (inter absentes, per via telematica); dall'altro lato, come rilevato dalla Difesa del Comune, per lo squilibrio tra i coniugi quanto alle possibilità di scioglimento del vincolo (dall'atto risulta chiaramente che, a fronte dell'incondizionato potere dello sposo di divorziare, la sposa non avrebbe la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio).

Sotto il primo profilo, non può non osservarsi come la stessa legge italiana, art. 111 del codice civile, preveda, in casi eccezionali, la possibilità di contrarre matrimonio per procura, ossia inter absentes.

Tale norma, introdotta in epoca pre-codicistica per esigenze di natura bellica, è stata confermata nel corpo del codice civile, ed è rimasta vigente a seguito della riforma del diritto di famiglia. La forma di celebrazione del matrimonio per

procura è ammissibile in due ipotesi: i) con riguardo ai militari o alle persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate in tempo di guerra; ii) nel caso in cui uno degli sposi risieda all'estero e concorrano "gravi motivi".

Il secondo ordine di ipotesi, come appare chiaro dalla semplice lettura della disposizione normativa, è addirittura sprovvisto di elencazione tassativa.

In tali casi è infatti l'Autorità giudiziaria ad essere chiamata, di volta in volta, a ritenere la sussistenza o meno dei presupposti giustificativi il rilascio della prescritta autorizzazione.

Orbene, v'è davvero da chiedersi se un ordinamento che prevede espressamente in capo ai propri consociati (in casi sicuramente eccezionali sì, ma neppure oggetto di elencazione tassativa) la possibilità di unirsi in matrimonio anche inter absentes, possa ritenersi vulnerato nelle proprie fondamenta da una previsione normativa straniera che ammetta la celebrazione di un matrimonio per via telematica, alla presenza di un officiante e di quattro testimoni.

La risposta, ad avviso del Collegio, non può che essere negativa.

La compresenza dei nubendi innanzi all'ufficiale celebrante, regola squisitamente formale, opera semmai, nella volontà del Legislatore e nella generalità dei casi, a mero presidio di quello che costituisce un vero valore sostanziale ed irrinunciabile del nostro ordinamento: la prestazione, reciproca, di un consenso maturo, libero, pieno ed incondizionato ad unirsi nel vincolo nuziale.

La compromissione della libertà consapevole di legarsi in matrimonio costituirebbe, questo sì, un effetto dell'applicazione della norma straniera che, a mente dell'art. 16 L. n. 218 del 1995, non può e non deve prodursi nel nostro ordinamento, pena la violazione del canone dell'ordine pubblico internazionale.

Avuto riguardo al caso concreto (come è noto, la compatibilità tra norma straniera ed ordine pubblico internazionale deve essere valutata anche e soprattutto in funzione del risultato pratico cui conduce l'applicazione della norma estera nella singola fattispecie), non è seriamente revocabile in dubbio che la xxxxx abbia liberamente e consapevolmente scelto di legarsi in matrimonio al coniuge xxx

Costituiscono chiarissima dimostrazione di tale assunto: i) la dichiarazione di volontà (affidavit of free will), autenticata da Notaio, con la quale la ricorrente ha affermato di voler sposare il proprio coniuge, volontariamente, senza alcuna costrizione o pressione, sulla base della propria scelta e del proprio convincimento; ii) l'accettazione del matrimonio, riferita via internet all'officiante e da questi attestata; iii) la richiesta di trascrizione del matrimonio estero avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto, richiesta avanzata oltretutto dalla sola F.; iv) la proposizione dell'odierno ricorso, avverso il provvedimento di rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Non può dunque sostenersi che la norma pakistana che consente la celebrazione di un matrimonio per via telematica, ma con la compresenza dei coniugi, dell'officiante e dei testimoni, sia idonea a compromettere, in astratto o in concreto, l'irrinunciabile principio della libertà e della pienezza del consenso coniugale.

Ciò detto, residua la questione dell'intrascrivibilità del matrimonio in esame

per violazione dell'ordine pubblico internazionale dovuta allo squilibrio tra i coniugi in ordine alla possibilità di scioglimento del vincolo.

La questione oggi posta dal Comune resistente (peraltro non adotta a fondamento del provvedimento di rifiuto della trascrizione), riguarda in realtà un aspetto dinamico del rapporto coniugale, ovvero la sua crisi, e non attiene strettamente all'aspetto genetico della formazione dell'atto oggetto della richiesta di trascrizione.

In ogni caso, a tacer d'altro, l'eccezione è facilmente confutabile, avuto riguardo alla presenza, nel nostro ordinamento, di cd. norme di applicazione necessaria.

Trattasi di quelle norme dell'ordinamento interno dotate di una sfera di applicazione spaziale e personale che prescinde dai criteri fissati dalle regole di diritto internazionale: esse, in altre parole, trovano sempre applicazione, ed il loro rispetto viene imposto anche nei casi in cui, in via astratta ed in base al normale funzionamento delle norme di rinvio tipiche del diritto internazionale privato, l'interprete avrebbe dovuto fare riferimento alla legge straniera.

Quanto al rapporto tra le norme di applicazione necessaria ed i principi di ordine pubblico internazionale, è stato lucidamente osservato in Dottrina che tra tali categorie non può porsi, in via interpretativa, alcun contrasto: le prime, infatti, trovano sempre applicazione in luogo della norma straniera, ed operano dunque prima di essa; il limite dell'ordine pubblico, invece, interviene in negativo solo a posteriori, e quindi solo laddove una norma straniera sia stata individuata e ritenuta astrattamente applicabile.

In accordo con quanto appena esposto, l'art. 17 della L. n. 218 del 1995, coerentemente inserito tra le disposizioni generali della Legge di riforma, fa salva la prevalenza, sulle disposizioni di rinvio, delle norme italiane che, per il loro oggetto od il loro scopo, devono essere comunque applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Ciò premesso dal punto di vista teorico, deve osservarsi che tanto l'art. 12-quinquies L. n. 898 del 1970, quanto l'art. 31, comma 2, L. n. 218 del 1995, postulano la necessaria applicazione della legge italiana sullo scioglimento del matrimonio in tutti i casi in cui la legge straniera - ivi compresa quella nazionale del coniuge - non preveda tale possibilità (la seconda norma citata, inoltre, ricomprende anche i casi di separazione personale).

Con riguardo al caso in esame, pertanto, la trascrizione del matrimonio non può essere censurata di contrarietà all'ordine pubblico a cagione di un supposto squilibrio tra i coniugi rispetto alle possibilità di scioglimento del matrimonio: ciò in quanto, laddove la ricorrente intendesse ottenere la separazione personale o lo scioglimento del vincolo, potrebbe senz'altro farlo in base alla legge italiana, necessariamente applicabile in parte qua.

Anche conclusivamente vanno di nuovo richiamati i precedenti di legittimità e di merito più sopra citati Cass. 20559/2006 e Trib. Milano sent. 2/2/2007, i quali hanno ritenuto la validità del matrimonio pakistano contratto per telefono ai fini del ricongiungimento familiare dello straniero, non dubitando quindi della contrarietà di tale matrimonio all'ordine pubblico internazionale.

In definitiva, alla luce delle considerazioni tutte sin qui espresse, può affermarsi che la trascrizione del matrimonio celebrato tra la ricorrente ed il signor xxxxx., inter absentes per via telematica, non integra un'ipotesi di violazione dell'ordine pubblico internazionale.

Trattandosi di atto valido per il diritto pakistano e non contrario all'ordine

pubblico internazionale, il Comune di San Giovanni in Persiceto dovrà pertanto dare corso alla richiesta trascrizione in archivio dell'atto di matrimonio, ex art. 63, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 396 del 2000.

3. Sulle spese di giudizio.

L'assoluta novità della questione, nonché l'oggettiva opinabilità della decisione, consentono di ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

p.q.m.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- in accoglimento del ricorso proposto da F. S., ordina la trascrizione nei registri di cui all'art. 10 D.P.R. n. 396 del 2000 del predetto Comune dell'atto di matrimonio (n.reg. 48/8) celebrato in data (xxxxxx nata il (omissis)/1979 a xxxxx nato il xxxx

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 7 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.